

Geom. ....  
Via .....  
85045 POTENZA

Oggetto: Accesso agli atti della Provincia di Potenza.

La Commissione per l'accesso:

Vista l'e-mail del 16 novembre 2009 con cui il Sig. .... ha comunicato:

1) che con determinazione dirigenziale n. 2581 del 2009 sono stati approvati la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione del progetto VIE BLU – stralcio 2008;

2) che il 12 ottobre 2009 l'interessato ha inoltrato alla Provincia di Potenza richiesta d'accesso ad atti (non precisati) di tale procedimento;

3) che il 13 novembre 2009 il dirigente competente gli ha comunicato che gli atti relativi a detto procedimento sarebbero stati resi accessibili solo dopo l'approvazione da parte degli organi competenti;

4) che l'interessato ha chiesto sulla questione il parere di questa Commissione;

Considerato:

che il richiedente non ha allegato i documenti 2) e 3): sicché allo stato la Commissione non è in grado di valutare la fondatezza della richiesta d'accesso; invita il richiedente a trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente parere, i documenti suindicati.

Sig. ....  
Via .....  
85045 LAURIA SUPERIORE (PZ)

Oggetto: Accesso in via informatica alle graduatorie ATA.

Con e-mail del 20 novembre 2009 il Sig. .... ha fatto presente:

- 1) che è interessato ad avere accesso alle graduatorie, in formato informatico, della terza fascia del personale ATA per il triennio 2008/2011;
- 2) che peraltro nei siti istituzionali del Ministero della pubblica istruzione tali graduatorie non sono state pubblicate; sicché le notizie in esse contenute si potrebbero acquisire solo presentandosi personalmente alla segreteria delle varie sedi scolastiche;
- 3) che tale situazione non sarebbe conforme ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'attività amministrativa.

Al riguardo si osserva che l'interessato prospetta una situazione di carattere generale che esorbita dalle attribuzioni proprie di questa Commissione, che si limitano a valutare l'accessibilità di documenti amministrativi già esistenti e non si estendono anche all'accessibilità di documenti che – secondo quanto dichiarato dall'interessato – non sono stati ancora formati. Pertanto in questa sede non può esprimersi alcun parere al riguardo.

Ritiene peraltro la Commissione che la questione vada segnalata al Ministero della pubblica istruzione, per le eventuali iniziative di competenza.

Dr. ....  
Via .....  
50125 FIRENZE

Oggetto: Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Auronzo di Cadore.

Il Dr. ...., in nome e per conto dei signori ..... e ..... residenti in Pistoia e Firenze, proprietari di due veicoli oggetto di sanzioni amministrative accertate dagli organi di polizia stradale del Comune di Auronzo di Cadore, lamenta che il regolamento di disciplina del diritto di accesso di detto Comune preveda, oltre al costo di riproduzione dei documenti richiesti (nella specie, ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale), anche il versamento della somma di 20,00 euro e delle spese postali, mentre tali esborsi potrebbero essere evitati con un risparmio per i cittadini, ma anche per il Comune, se fosse fatto ricorso al sistema telematico.

Il tenore della nota del Dr. .... circoscrive la pronuncia di questa Commissione alla legittimità della previsione di una "tassa" di 20,00 euro per ogni richiesta di accesso, oltre alla corresponsione dei costi di riproduzione delle copie dei documenti richiesti.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2. del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il rilascio di copie di atti è subordinato al previo pagamento dei soli costi: Per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 25.10.1999), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr., parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento ma tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica). Ne deriva che la richiesta del versamento della somma indicata dal Comune non appare illegittima né illogica o irragionevole.

Geom. ....  
.....  
66050 CELENZA SUL TRIGNO CH)

e p.c. Segretario Comunale  
di Celenza sul Trigno  
Corso Umberto I 23  
66050 CELENZA SUL TRIGNO CH)

Oggetto: Parere sulla legittimità dell'anticipazione della somma relativa ai costi di riproduzione dei documenti richiesti.

Il Geom. .... – che a seguito di parere espresso da questa Commissione ha ricevuto conferma dal Comune di Celenza sul Trigno del diritto di accesso alla documentazione richiesta, si lamenta del fatto che, per la parte di documenti non ancora rilasciati, l'amministrazione comunale abbia richiesto il versamento anticipato della somma di 25,25 euro, pari ai costi di riproduzione sostenuti (questo, almeno, sembra l'oggetto del parere deducibile dal tenore non certo chiarissimo della sua nota del 18.11.2009).

Ai sensi dell'art. 10, comma 2. del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il rilascio di copie di atti è subordinato al previo pagamento dei solli costi: Per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 25.10.1999), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr., parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento ma tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica). Ne deriva che la richiesta del versamento della somma indicata dal Comune non appare illegittima né illogica o irragionevole.

Comune di Rocca di Botte  
Via delle Scuole, 2  
67066 ROCCA DI BOTTE (AQ)

Oggetto: Richiesta di accesso a lettera del Sindaco in materia di terreni demaniali di uso civico.

Il Sindaco del Comune di Rocca di Botte (AQ) chiede il parere della Commissione sulla richiesta di accesso di un consigliere comunale ad una nota sindacale di risposta ad una lettera di un funzionario della Regione Abruzzo di contenuto ricognitivo di una serie di norme relative all'accesso ai terreni demaniali di uso civico, con particolare riferimento agli obblighi derivanti per l'amministrazione comunale e per il confinante Parco regionale dei Monti Simbruini. Secondo il Sindaco poiché il Comune non ha messo in atto alcun procedimento su tale tema, non si giustificerebbe "un interesse di indirizzo e controllo dettato dalla carica ricoperta dal consigliere comunale".

La questione proposta dal Sindaco del Comune di Rocca di Botte coinvolge due aspetti dell'esercizio del diritto di accesso sui quali l'orientamento del giudice amministrativo e di questa stessa Commissione sono ormai consolidati.

Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. n. 241/90 "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo" e che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione", per cui sarebbe legittimo il diniego di accesso al documento che al momento della richiesta è ancora in via di formazione (Commissione, parere del 25.11.2008), i predetti principi non sembrano possano essere invocati nella fattispecie in oggetto. Ancorché l'amministrazione comunale non abbia ancora avviato, alla luce della corrispondenza tenuta con la Regione, uno specifico procedimento, la lettera del Sindaco non costituisce certo corrispondenza privata, ma un documento con il quale la funzione pubblica viene comunque esplicata (anche se allo stadio preliminare) e sulla quale il consigliere comunale può accedere tenuto conto che, ai sensi dell'art. 43 del TUEL, egli ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali, ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune. Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo all'esercizio della loro funzione (Commissione, parere del 3.02.2009).

Sig. ....  
Via .....  
06100 PERUGIA (PG)

OGGETTO: Parere sulla legittimità della richiesta di pagamento di oneri di accesso, imputati a titolo di ricerca e visura, per il rilascio di estratti dello stato civile.

L'istante lamenta che, a seguito di una ricerca storica negli atti dello stato civile presso il Comune Città di Castello, l'Ufficiale addetto al servizio aveva chiesto il pagamento dei diritti di ricerca e visura in ottemperanza ad una deliberazione di Giunta comunale. Chiede, pertanto, di conoscere la legittimità del pagamento dei predetti oneri, sollevando dubbi sull'applicabilità ai registri dello stato civile della legge n. 241/90 ed in particolare dell'art. 25 in tema di diritti di ricerca e visura.

La Commissione ritiene che anche i registri dello stato civile sono accessibili ai sensi della legge n. 241/90 per i seguenti motivi di fondo:

a) la disciplina specifica relativa alla organica revisione della tenuta dei registri dello stato civile (d.P.R. n. 396/2000) non ha modificato la generale disciplina del diritto di accesso, contenuta nella legge n. 241/90 e nel d.P.R. n. 184/2006, che dunque rimane applicabile tuttora;

b) se i registri dello stato civile sono pubblici ai sensi dell'art. 450 c.c., allora l'interessato ha anche la facoltà di accedervi *ex lege* n. 241/90, fermi restando i limiti del codice in materia di protezione dei dati personali ex d.lgs. n. 196/2003;

c) è innegabile che anche gli estratti o i certificati dei registri dello stato civile rientrino nella definizione di documento amministrativo di cui alla lettera d) dell'art. 22 della legge 241/90, trattandosi di atti riproducibili (estratti) o totali (copie) di quelli registrati affidati alla custodia dell'ufficiale dell'anagrafe.

In base al delineato quadro normativo, e considerato che la tenuta dei registri dello stato civile è un servizio di competenza statale alla cui gestione sovrintende il sindaco, quale ufficiale del Governo ex artt. 14 e 54 co. 3 d.lgs. n. 267/2000, deve ritenersi applicabile alla specie l'art. 25 della legge n. 241/90 (nonché l'art. 7 co. 6 d.P.R. n. 184/2006) secondo cui *"l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura"*.

Alla luce delle esposte considerazioni, si ritiene legittima la richiesta dell'Ufficiale dello stato civile di pagamento di somme a titolo di ricerca e visura, sempre che l'importo sia equo e non esoso in quanto diversamente la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Sig. ....  
C/so .....  
86170 ISERNIA

OGGETTO: Parere sulla legittimità dell'accesso a pratiche edilizie da parte di un vicino nel corso di un giudizio civile in materia di distanze legali tra fabbricati.

Il comproprietario di un fabbricato – in qualità di controinteressato all'accesso di alcuni documenti inerenti un fascicolo edilizio (contenente concessioni, d.i.a., comunicazioni di inizio e fine lavori, proroghe, etc.) richiesti dal confinante che intendeva difendersi nel giudizio civile pendente con l'attuale istante per accertare il rispetto delle distanze legali – si è opposto all'istanza di accesso formulata dal vicino ritenendola illegittima sotto diversi profili, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente civico che non avrebbe reso conoscibile il contenuto dell'istanza di accesso e, dopo aver inizialmente negato l'accesso, avrebbe illegittimamente ritenuto ostensibili gli atti richiesti.

Tanto esposto, il controinteressato all'accesso ha chiesto a questa Commissione un parere sui seguenti specifici quesiti:

a) è legittima l'istanza di accesso agli atti edilizi del vicino attesa, oltre alla carenza di interesse e alla genericità dell'istanza predetta, la mancanza di concreta utilità all'acquisizione dei documenti ?

b) è legittimo che l'ente non allegghi l'istanza di accesso alla comunicazione notificata al controinteressato, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa ?

c) è legittimo che l'ente, dopo aver rigettato le istanze di accesso presentate dal vicino per il medesimo oggetto, le abbia accolte in esito alla reiterazione dell'istanza in assenza di mutamenti di fatto o di diritto, in contrasto con la decisione dell'A.P. del C.d.S. n. 6/2006 ?

Quanto al primo quesito, oltre a sussistere un evidente interesse personale e concreto del vicino che intende prendere visione della pratica edilizia relativa ad opere contigue al proprio fabbricato per verificare il rispetto delle distanze legali, l'istanza di accesso in questione appare specificamente motivata, essendo indicati sufficienti elementi diretti a circoscrivere l'oggetto del diritto di accesso. Inoltre, l'esercizio del diritto di accesso non può essere intaccato dalle preclusioni istruttorie maturate nel giudizio civile per la cui miglior difesa i documenti sono stati richiesti, non potendo l'amministrazione ingerirsi nelle strategie difensive della parte né comunque anticipare una valutazione sulla ammissibilità e rilevanza della documentazione richiesta nel giudizio di merito che spetta esclusivamente al giudice del merito (arg. ex C.d.S. Sez. V, Sent. 10/02/2009, n. 741).

Quanto al secondo quesito, l'art. 3 d.P.R. n. 184/2006 ha posto a carico dell'amministrazione l'onere di dare comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta presentazione di una domanda di accesso a documenti che potrebbero riguardarli, con ciò implicitamente escludendo l'obbligo di allegare anche l'istanza di accesso. Tuttavia, l'ente è tenuto a consegnare copia dell'istanza di accesso in caso di richiesta del soggetto contro interessato – il quale nella specie non pare abbia mai rivolto alcuna richiesta in tal senso all'amministrazione, essendosi limitato a stigmatizzare la mancanza di copia dell'istanza di accesso nella notifica effettuata ai sensi dell'art. 3 citato (cfr. atto di opposizione del 10.11.2009) – diversamente potendosi pregiudicare il diritto del contro interessato alla possibilità di presentare una motivata opposizione.

Quanto al terzo quesito, da una più attenta lettura della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2006 emerge – diversamente da quanto sostiene la difesa dell'istante negli allegati prodotti – che, in caso di diniego di accesso, il cittadino potrà reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, illustrare ulteriormente le sue ragioni alla P.A., anche qualora non ricorrano elementi di novità in fatto e in diritto, ferma restando la facoltà della p.a. di assumere, sulla reiterazione dell'istanza, una determinazione di carattere meramente confermativo del precedente diniego (e come tale non autonomamente impugnabile) ovvero, come nella specie, di procedere autonomamente a una nuova valutazione della situazione ribaltando il diniego originario e ritenendo ostensibili gli atti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... S.p.A.

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda ospedaliero-universitaria di Parma

**Fatto**

La sig.ra ....., in qualità di legale rappresentante della ditta ricorrente, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 23 novembre 2009 istanza di accesso a diversi documenti inerenti una procedura di cottimo fiduciario. Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del successivo 30 novembre. Pertanto, in data 21 dicembre 2009, la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il diniego della ASL resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, L. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Poste italiane S.p.A.

**Fatto**

Il sig. .... in data 30 marzo 2009 ha chiesto di poter accedere alle schede di valutazione riguardanti il medesimo per gli anni 2000/2008 e alla relazione della S&S ..... conseguente alla relazione del ..... datata 22 luglio 2008. L'istanza di accesso era motivata con riferimento alla necessità di agire in giudizio per un'azione di responsabilità anche nei confronti di parte resistente a seguito di infarto occorso al ricorrente durante lo svolgimento del proprio servizio.

In data 9 ottobre 2009 parte resistente concedeva l'accesso alle schede di valutazione, negandolo per gli altri documenti in quanto coperti da esigenze di riservatezza. A tale diniego seguiva atto di diffida del ..... rispetto al quale parte resistente in data 1 dicembre 2009 si limitava a confermare il precedente diniego. Contro tale ultima determinazione il ..... ha presentato ricorso alla scrivente in data 10 dicembre u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 5 gennaio parte resistente ha trasmesso le proprie difese eccependo, tra l'altro, la tardività della presentazione del gravame.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, nonostante la prospettazione del ricorrente che ha inteso impugnare la conferma del diniego datata 1 dicembre 2009 relativa a precedente diniego del 9 ottobre, la scrivente ritiene che quest'ultimo era il provvedimento da impugnare. Non si può, invero, richiedere *sine die* una risposta sull'istanza ostensiva da parte dell'amministrazione quando questa si è già pronunciata espressamente con provvedimento di diniego sull'originaria istanza di accesso. A ritenere diversamente sarebbe minata la certezza dell'azione amministrativa che, al pari della trasparenza, costituisce un principio di fondamentale rilievo per il buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, considerato che il primo provvedimento di diniego reca la data del 9 ottobre 2009 e che il gravame è del 10 dicembre 2009, tale termine è decorso.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Bologna – Ufficio Immigrazione

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 21 settembre 2009 istanza di accesso a tutti gli atti concernenti l'aggiornamento della propria carta di soggiorno. Non avendo ottenuto risposta alla propria domanda di accesso nei trenta giorni successivi, in data 10 novembre ha presentato ricorso al difensore civico della Regione Emilia Romagna, il quale, per competenza, lo ha trasmesso alla scrivente in data 23 dicembre u.s.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio trattandosi di documenti relativi all'istanza per l'aggiornamento del proprio permesso di soggiorno; documenti per i quali non è nemmeno necessaria la prospettazione di un interesse all'accesso in quanto riguardanti la persona dello stesso richiedente e rientranti nella fattispecie dell'accesso procedimentale di cui all'art. 10 L. n. 241/90.

Quanto al computo dei termini per la presentazione del ricorso alla scrivente Commissione, si osserva che il ricorrente ha trasmesso il gravame nei termini al difensore civico. Quest'ultimo, incompetente a decidere sulle istanze di riesame nei confronti di amministrazioni centrali e/o periferiche dello Stato, lo ha trasmesso alla Commissione con un ritardo che, tuttavia, non può essere fatto ricadere sul ricorrente, rispetto al quale viceversa è legittimo ipotizzare un errore scusabile con conseguente rimessione in termini.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL – Direzione di Matera

**Fatto**

Il sig. ...., riferisce di aver presentato diverse richieste all'amministrazione resistente per fruire dei benefici per esposizione all'amianto di cui alla legge n. 257/1992. L'amministrazione ha dato riscontro negativo alla suddette richieste, non ravvisando un'esposizione significativa all'amianto in capo al sig. .... Quest'ultimo, quindi, ha presentato richiesta di accesso alla documentazione relativa alle suddette richieste, cui ha fatto seguito in data 27 marzo 2009, il riscontro parzialmente positivo dell'amministrazione. Tuttavia, dall'accesso veniva esclusa la valutazione tecnica degli organi interni ritenuta non integrante gli estremi del documento amministrativo. Contro tale parziale diniego il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 22 aprile u.s. chiedendone l'accoglimento. La Commissione, con decisione resa nella seduta del 12 maggio 2009, accoglieva il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la fattispecie. Successivamente, in data 10 agosto 2009, il ..... non avendo ottenuto completa soddisfazione alla propria istanza ostensiva ha richiesto i documenti non esibiti da parte resistente successivamente alla decisione di questa Commissione. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 4 gennaio 2010 il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 7 gennaio 2010, parte resistente ha trasmesso le proprie difese argomentando nel senso della legittimità del proprio operato.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'irricevibilità del gravame.

Ancora prima si osserva che la richiesta di riesame del 4 gennaio inoltrata tramite e-mail dall'odierno ricorrente, appare priva dei requisiti previsti dall'art. 12, d.P.R. n. 184/2006, non essendo rinvenibile la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso di cui all'art. 12, comma 3, lettere *b*) e *c*) del d.P.R. n. 184/06. Tuttavia, al di là di questo profilo che pure comporterebbe l'inammissibilità del ricorso e tornando alla questione della ricevibilità, si rileva che l'istanza tesa a contestare il parziale accesso consentito da parte resistente – e sulla quale si è formato il silenzio impugnato – reca la data del 10 agosto 2009; pertanto, in ordine alla tempestività del gravame, viene in rilievo l'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il quale dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio.

Pertanto, considerato che l'istanza di accesso è datata 10 agosto 2009 e che il gravame è stato trasmesso in data 4 gennaio u.s., tale termine è ampiamente decorso e quindi la decisione non può che essere di irricevibilità.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica militare – 36° stormo – Gioia del Colle

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 9 ottobre u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della lettera di trasmissione e della comunicazione n. SQA 122/P 145242 indirizzata al maggiore ..... e sulla cui base parte resistente avrebbe operato lo spostamento del ricorrente dal ruolo dei navigatori al ruolo delle armi. L'interesse alla richiesta di accesso ed al conseguente gravame, è motivato dal ..... in funzione della verifica della correttezza e della legittimità del suddetto spostamento. L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 7 dicembre 2009 chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato anche al controinteressato maggiore .....

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente non si rinvencono motivi per dubitare della sua sussistenza. In termini generali si osserva che la normativa in materia di diritto di accesso richiede che l'interesse ad accedere, oltre a dover essere diretto, concreto e attuale, debba anche corrispondere "ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". La verifica di tali presupposti dell'interesse legittimante l'accesso porta a risultati favorevoli all'accedente ogni qual volta sia possibile accertare che la sua sfera giuridica possa beneficiare di una qualche "utilità" dalla presa visione o dall'estrazione di copia della documentazione.

Nel caso di specie, dagli elementi risultanti dalla prospettazione fornita dal ricorrente, il menzionato collegamento può ritenersi esistente, atteso che dalla conoscenza dei documenti domandati e silenziosamente negati da parte resistente, il ..... potrebbe ricavare elementi utili per tutelare il proprio interesse ad essere ricollocato nel ruolo naviganti.

Pertanto, il ricorso merita accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Compagnia carabinieri di Siena – Nucleo radio mobile

**Fatto**

Il maresciallo ..... riferisce di aver presentato in data 1 ottobre u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia degli ordini di servizio relativi a tutte le pattuglie del nucleo radio mobile, istanza funzionale alla predisposizione delle difese nell'ambito di un procedimento penale pendente a carico del richiedente. A seguito di richiesta ci chiarimenti di parte resistente e di relativo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, in data 4 novembre u.s. parte resistente rigettava il chiesto accesso, ritenendo i documenti domandati esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 6, L. n. 241/90, ed ai sensi dei relativi regolamenti concernenti i casi di esclusione contenuti nei D.M. n. 519/1995 e n. 415/1994, in quanto documenti inerenti la tutela dell'ordine pubblico e la repressione e prevenzione della criminalità.

Contro tale determinazione il ....., in data 4 dicembre 2009 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento in quanto gli ordini di servizio non costituirebbero categoria documentale sottratta all'accesso trattandosi di provvedimenti di natura organizzativa non contemplati espressamente dai citati regolamenti ministeriali.

In data 29 dicembre è pervenuta una nota dell'amministrazione nella quale si insiste per il rigetto del gravame.

**Diritto**

Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.

La questione portata all'esame della scrivente Commissione, invero, verte sull'accessibilità degli ordini di servizio delle pattuglie radiomobili del nucleo di Siena. Al riguardo si osserva che l'inquadramento degli stessi effettuato da parte resistente, che li ha inclusi tra quelli sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. n. 241/90 e ai sensi dell'allegato n. 2 del D.M. n. 519 del 1995 e dell'art. 3 del D.M. n. 415 del 1994, appare senz'altro da condividere.

Pur non figurando espressamente la categoria provvedimentale dell'ordine di servizio tra quelle letteralmente sottratte all'accesso da parte della normativa di rango primario e secondario appena citata, si ritiene che in via di interpretazione essa vi debba pacificamente rientrare. Ciò, sia con riferimento al n. 3 del citato allegato n. 2 che menziona la "Struttura ordinativa e le dotazione organiche di personale" che, soprattutto, con riferimento all'art. 3 del D.M. n. 415 del 1994 comma 1, lettera d), a tenore del quale sono esclusi dall'accesso "atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e

della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza". Oltre alla disposizione da ultimo citata viene in rilievo anche quella di cui al comma 1, lettera a), D.M. n. 415/1995, che esclude l'accessibilità nei confronti delle relazioni di servizio e degli atti presupposti, tra i quali, evidentemente, debbono annoverarsi gli ordini di servizio.

Per questi motivi si ritiene che il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente sia legittimo e conforme alla normativa vigente e che, pertanto, il gravame presentato dal ..... debba essere respinto.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente:** Questura di Vicenza – Ufficio del Personale

**Fatto**

Il dott. ...., funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio contenzioso della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Vicenza, dopo avere presentato una nota all'amministrazione di appartenenza con la quale lamentava la condotta oltraggiosa di una collega durante l'orario di lavoro, ha chiesto all'amministrazione medesima di potere accedere ai documenti dell'eventuale procedimento avviato a seguito del recepimento della nota.

La Questura di Vicenza, con provvedimento del 9 novembre, notificato al ricorrente l'11 novembre, ha comunicato che non "è stato menzionato l'avvio di alcun procedimento amministrativo nei confronti della collega sig.ra .....". Aggiunge, inoltre, l'amministrazione resistente che il ricorrente non è titolare di un interesse diretto a conoscere i chiesti documenti atteso che l'istanza non è preordinata alla cura o alla difesa di interessi giuridicamente rilevanti.

Avverso il provvedimento di diniego del 9 novembre, ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Comunica il ricorrente di non avere potuto notificare il presente ricorso alla contro interessata sig.ra ..... perché non è a conoscenza del recapito della medesima.

**Diritto**

Preliminarmente si rileva che l'istanza formulata investe i dati di terzi controinteressati, nella persona di ..... Daniela, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

In particolare, il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso nei modi di cui all'art. 141 del c.p.c.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** B.N.

contro

**Resistente:** Commissione Tributaria Regionale della Liguria

**Fatto**

La dott.ssa B.N., quale funzionaria, in posizione apicale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha presentato diverse istanze di accesso all'amministrazione di appartenenza, aventi ad oggetto i seguenti documenti:

1. nota prot. N. 2401/2006 del 3 maggio 2006, mittente C.T.R. Liguria, destinatario DPF/UAR/AREA I/RESP. IV/S.C., avente ad oggetto la: "richiesta abilitazioni per R.O. in luogo di B.N.". La data di presentazione dell'istanza è il 19 ottobre 2009;

2. nota prot. N. 1342 del 1 marzo 2006, avente ad oggetto "richiesta sostituzione validazione rilevazione mensile costi", inviata dalla segreteria CTR Liguria al MEF, nella persona di L.S.. La data di presentazione dell'istanza è il 23 ottobre 2009;

3. nota prot. N. 4613 del 22 agosto 2006, mittente C.T.R. Liguria, destinatario DPF/UAR/Rep.III e Area IV Rep. XVI, avente ad oggetto "Riservata B.N.". La data di presentazione dell'istanza è il 23 ottobre 2009;

4. nota prot. N. 6834 del 29 dicembre 2006, mittente UAR, Rep. 16 Area 4, destinatario direttore segreteria CTR, oggetto "B.N.". La data di presentazione dell'istanza è il 23 ottobre 2009;

5. nota con l'elenco dei dipendenti associati all'edizione anno 2008 del corso "Il sistema tributario italiano". La data di presentazione dell'istanza è il 22 ottobre 2009;

6. nota di risposta della CTR Liguria a richiesta del DF/UAR/Rep. III – prot. 35236 del 19 giugno 2008, inviata via mail a tutte le CC.TT. Regionali e Provinciali d'Italia, avente ad oggetto "richiesta di informazioni dotazioni organiche". La data di presentazione dell'istanza è il 19 ottobre 2009;

7. nota prot. N. 2071 del 6 aprile 2006, mittente CTR Liguria, destinatario MEF Area IV, oggetto "dott.ssa B.N. – invio parere comune di Genova". La data di presentazione dell'istanza è il 23 ottobre 2009;

8. nota di risposta della CTR Liguria alla richiesta del DPF/UAR/Rep. III – prot. 27177 dell'11 maggio 2007, inviata a tutte le CC.TT. regionali e provinciali d'Italia, avente ad oggetto "richiesta informazioni" circa dotazioni organiche e mansioni personale. La data di presentazione dell'istanza è il 30 ottobre 2009.

Afferma la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nell'instaurando giudizio innanzi il giudice del lavoro i propri diritti ed interessi lesi da una grave forma di mobbing che le ha procurato danni permanenti alla salute.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 4 dicembre, ha rilasciato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1e 6, ed ha differito l'accesso ai rimanenti documenti senza indicare, tuttavia, il termine entro il quale sarà data copia dei medesimi. Afferma, infatti, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria che l'avvicendamento del personale di segreteria, un recente trasloco e la sostituzione del direttore della segreteria hanno reso difficile evadere l'istanza nei termini prescritti. La

ricorrente, con spirito collaborativo, ha puntualmente indicato all'amministrazione ove reperire i documenti in esame, atteso che la medesima ha partecipato all'organizzazione dell'archivio.

L'amministrazione resistente, con memoria del 30 dicembre, ha comunicato a questa Commissione che dal 22 ottobre, data in cui il precedente direttore era andato in pensione, al 2 dicembre nessun funzionario ha assunto la reggenza dell'ufficio. L'attuale reggente dell'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria, dopo avere affermato l'esistenza dell'interesse in capo alla ricorrente ad accedere ai chiesti documenti, ha invitato la medesima a cercarli negli archivi dalla medesima organizzati.

Avverso il presunto silenzio rigetto, B.N. ha presentato, il 16 dicembre, ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

### **Diritto**

Preliminarmente si rileva che la richiesta dei documenti di cui al punto n. 2 della narrativa in fatto, ossia nota prot. n. 1342 del 1 marzo 2006, avente ad oggetto "richiesta sostituzione validazione rilevazione mensile costi", inviata dalla segreteria CTR Liguria al MEF, nella persona di L.S., investe i dati della controinteressata C.C., già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso nei modi di cui all'art. 141 del c.p.c.

Con riferimento alle richieste di documenti di cui ai punti nn. 5 e 8, poiché l'istanza investe i dati di contro interessati non individuabili dalla ricorrente, si invita l'amministrazione a notificare il presente gravame.

Passando all'esame del merito dell'istanza si evidenzia che l'amministrazione, con provvedimento del 4 dicembre, ha consentito l'accesso ai rimanenti documenti, ossia quelli di cui ai punti nn. 3, 4 e 7, invitando la ricorrente a recarsi presso gli archivi.

Al riguardo questa Commissione rileva che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, "L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto". Pertanto, correttamente l'amministrazione ha ritenuto superflua la presenza di personale, atteso che la ricorrente è a conoscenza della dislocazione dei chiesti documenti.

### **PQM**

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 della narrativa in fatto, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 5 e 8, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn.3, 4 e 7 la Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali della Provincia di Palermo

**Fatto**

Il dott. ...., ha chiesto il 16 ottobre di potere accedere, mediante estrazione di copia o in subordine visione dei verbali, delle tabelle di scrutinio e delle schede elettorali al fine di verificare la correttezza del conteggio dei voti ricevuti, ed, eventualmente, tutelare nelle sedi opportune i propri diritti. Specifica il ricorrente di essersi candidato alla carica di Consigliere dell'Ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali della Provincia di Palermo, per le consultazioni del 28 settembre – 1 ottobre, risultando il secondo dei non eletti, con uno scarto di ventidue voti dall'ultimo degli eletti. Dopo che l'amministrazione resistente ha comunicato di consentire l'accesso mediante sola visione dei chiesti documenti, il ricorrente, il 10 novembre, si è recato presso gli uffici e dopo avere esaminato i documenti ha chiesto di poterne estrarre copia.

Avverso il silenzio rigetto, il dott. ...., ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente il rilascio di copia dei chiesti documenti.

**Diritto**

L'amministrazione resistente ha concesso la visione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso ma non anche l'estrazione di copia. Al riguardo si rilava che a seguito della novella del 2005, il diritto di accesso consiste nel "diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a).

In tal senso anche la giurisprudenza è unanime nell'affermare che "Il diritto di accesso non può essere limitato alla sola visione dei documenti, ma si estende necessariamente all'estrazione di copia degli stessi considerato che l'art. 25 comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge; l'esame e l'estrazione di copia sono quindi previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta, i casi di impedimento al diritto di accesso essendo, invece, ricondotti solo all'esclusione o al differimento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 27 luglio 2007, n. 3016).

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Didattica Statale – 3 Circolo

**Fatto**

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di ..... e di rappresentante sindacale della RSU di base, il 25 giugno 2009, ha presentato istanza di accesso alle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010. L'amministrazione, al fine di tutelare il diritto alla tutela dei dati personali dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico, ha negato l'accesso ai chiesti documenti.

Specifica, inoltre, l'amministrazione che il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione del docente alla classe non è ancora concluso e che, pertanto, non sono stati emanati i relativi decreti, giustificativi, a parere dell'amministrazione, dell'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

La ricorrente, con ulteriore istanza del 27 giugno 2009, ha chiarito che il dirigente scolastico nel corso della riunione del consiglio di equipe dell'11 e del 15 giugno 2009, ha provveduto a comunicare a tutti i docenti di scuola primaria l'assegnazione alle classi; in particolare, la ricorrente è stata assegnata alla classe 1 Sez. b). ..... ha chiesto, poi, di potere accedere al modello in bianco della domanda di iscrizione alle classi prime di scuola primaria a.s. 2009/2010 utilizzato dal Circolo Didattico, al fine di conoscere la tipologia di dati ivi contenuti.

Avverso il diniego dell'amministrazione ed il silenzio la ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 6 luglio, ha specificato che il modulo di iscrizione utilizzato dalla scuola, essendo conforme a quello ministeriale, è reperibile in via informatica ed è a disposizione di chiunque presso la segreteria.

La dirigente scolastica, ha chiarito, poi, che presso l'albo della scuola, a disposizione del pubblico, è consultabile l'elenco di tutti gli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime dell'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita. Con riferimento alla motivazione posta a base del provvedimento di rigetto, l'amministrazione resistente ha affermato che il diritto alla protezione dei dati personali degli iscrivendi alunni debba prevalere sul diritto di accesso della ricorrente atteso che i moduli di iscrizione contengono informazioni relative alla professione dei genitori, al diritto degli studenti di avvalersi o no della religione cattolica ed, infine, il numero di telefono e il recapito. Ribadisce, ancora, la dirigente scolastica, che, la ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai documenti atteso che non è stato ancora emanato il decreto di assegnazione dei docenti alle classi.

Questa Commissione nella seduta del 14 luglio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica del ricorso ai genitori degli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010, i cui nominativi sono affissi nell'albo scolastico.

La ricorrente ha invitato a questa Commissione una richiesta di riesame affermando di non possedere i nominativi dei genitori degli alunni, di averne chiesto copia all'amministrazione la quale, con provvedimento del 24 agosto, ha confermato il proprio diniego all'istanza di accesso del 25 giugno 2009. Afferma, infatti, l'amministrazione con memoria del 14 u.s. che, in assenza di tale conferma, si possa paventare l'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, a tenore della quale "Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito".

Mentre, con riferimento all'istanza di accesso del 13 agosto, protocollata il 24 agosto, la Direzione Didattica Statale – 3 Circolo afferma che non sono ancora trascorsi i trenta giorni a decorrere dai quali si forma il silenzio rigetto.

Aggiunge, infine, di non avere i fondi per potere spedire le a.r. ai controinteressati.

Questa Commissione, con decisione del 22 settembre, aveva invitato l'amministrazione a notificare il gravame ai contro interessati.

Successivamente, il 20 ottobre, la ricorrente, ha presentato ricorso chiedendo a questa Commissione di invitare l'amministrazione a concedere l'accesso alla copia dell'elenco generale degli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime a.s. 2009/2010, elenco che è stato affisso all'albo della scuola.

Questa Commissione, nella seduta del 3 novembre, sospesa ogni pronuncia, aveva invitato l'amministrazione resistente a comunicare i nominativi dei controinteressati alla ricorrente, trattandosi di richiesta formulata a fini di giustizia.

A seguito della pronuncia della Commissione, la prof.ssa ....., ha ricevuto dall'amministrazione resistente l'elenco delle sette classi prime, anno scolastico 2009/2010. La ricorrente, dopo avere rilevato che l'elenco non contiene gli indirizzi dei contro interessati, né alcuna data certa di formazione e di affissione, ha chiesto a questa Commissione di invitare l'amministrazione resistente a fornire alla medesima l'elenco generale di tutti gli alunni iscritti alle classi prime, anno scolastico 2009/2010, affisso all'albo della scuola in data antecedente il 25 giugno 2009, nonché l'elenco dei contro interessati completo degli indirizzi.

L'amministrazione resistente, con nota dell'11 gennaio, ha comunicato di stare provvedendo a notificare il presente ricorso ai contro interessati, mediante convocazione di tutti i genitori degli alunni delle classi prime presso l'auditorium della scuola. In tale occasione agli stessi genitori verrà consegnata una notifica cartacea.

### **Diritto**

Nella citata nota difensiva dell'11 gennaio, l'amministrazione resistente ha manifestato la volontà di notificare ai contro interessati il presente ricorso. Tale comunicazione, pertanto, consente di ritenere prossima la cessazione della materia del contendere in merito alla vicenda in questione.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** R.MS.

contro

**Amministrazione resistente:** Regione Puglia – Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbanistica – servizio lavori pubblici

**Fatto**

La sig.ra R.MS., quale confinante dei sigg.ri DB. e DM., il 9 ottobre 2009, ha presentato istanza di accesso a tutti i documenti connessi al sopralluogo compiuto in Barletta il 18 giugno 2009 in via ....., ai sensi dell'art. 96 del d.P.R. n. 380 del 2001, ivi compresi i provvedimenti ispettivi e sanzionatori adottati – Unità Operativa n. 3 prot. N. 0020248/09. Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare se sia stato rispettato il progetto n. 15/09 del 25 febbraio 2009 del comune di Barletta, se in sede di realizzazione dei lavori siano stati violati il R.E.C. le N.T.A. del PRGC, le norme sulla disciplina antisismica e sulle distanze tra i fabbricati, ed eventualmente tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

La Regione Puglia – Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbanistica – servizio lavori pubblici, con provvedimento del 5 novembre 2009, ha comunicato che “conseguentemente all'invio di atto probante relativo ad eventuale procedimento civile e/o penale in corso nei confronti dei sigg.ri DB. e DM., la ricorrente avrà cura di contattare l'ufficio coordinamento UTP BA/FG per completare l'iter previsto dalla normativa in vigore, versando a mezzo c/c postale una somma da quantificare in separata sede”.

Il delegato della ricorrente a ritirare i chiesti documenti, sig. G.B., ha comunicato a questa Commissione che il comune di Barletta non ha provveduto a nominare il difensore civico.

Avverso il silenzio rigetto, R.MS. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente il rilascio di copia dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 5 gennaio, ha comunicato a questa Commissione di non avere emanato un provvedimento di rigetto, ma una comunicazione interlocutoria.

**Diritto**

La Commissione rileva la propria incompetenza a decidere sul ricorso.

L'Amministrazione nei cui confronti è stato esercitato il diritto di accesso appartiene alla struttura organizzativa della Regione Puglia.

La competenza a riesaminare le determinazioni con cui è negato o differito l'accesso da parte di un'amministrazione regionale spetta al difensore civico competente per il relativo ambito territoriale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, alla Commissione spettando esclusivamente la competenza a pronunciarsi nei confronti delle analoghe determinazioni delle amministrazioni statali.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Professor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Commissione Elettorale Istituto Comprensivo  
“.....” – Roma.

**Fatto**

Il Professor ....., docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “.....” di Roma, che aveva partecipato, oltre che come elettore, in qualità di candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto svoltesi in data 15 e 16 novembre 2009, in data 19 novembre 2009 formulava istanza alla Commissione elettorale per l'accesso ai verbali ed agli atti relativi alle operazioni elettorali in discorso, avendo motivo di ritenere che potessero essersi verificate alcune irregolarità nello svolgimento delle operazioni di voto.

La Commissione elettorale, con nota del 20 novembre 2009 rigettava l'istanza di accesso.

A sostegno del diniego si argomentava nel senso dell'infondatezza di tale istanza, sia alla stregua del comma 3, art. 46 dell'O.M. 215/1991, espressamente richiamato dall'istante – che attribuirebbe il diritto di accesso agli atti ed ai verbali concernenti le operazioni elettorali esclusivamente ai componenti della Commissione elettorale, nel caso in cui tale organo sia investito dell'esame di eventuali ricorsi – sia alla stregua della disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dettata dalla legge n. 241/90 (il cui art. 25, comma 2, prevede che la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata), avendo la Commissione elettorale rilevato che l'istanza in questione era sfornita di motivazione.

In data 23.12.2009, il Professor ..... ricorreva alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

In data 29.12.2009 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto.

Pur avendo il ricorrente posto a fondamento del diritto di accedere ai documenti richiesti l'art. 46, comma 3 dell'O.M. 215/91 – che, a suo avviso, sarebbe stata violata dalla Commissione elettorale, essendo stata arbitrariamente negata la legittimazione dei rappresentanti di lista e dei candidati ad accedere ai verbali ed agli atti concernenti le operazioni elettorali – la Commissione, in ragione della sua sfera di competenza, ritiene di doversi pronunciare sulla questione sollevata con il ricorso, alla stregua della disciplina dettata dalla legge n. 241/90.

Non vi è dubbio che il ricorrente abbia diritto ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/90, trattandosi di un accesso endoprocedimentale, che non necessita di motivazione, poiché i documenti e gli atti *de quibus* ineriscono al procedimento elettorale, sfociato in un atto (proclamazione

degli eletti) destinato a produrre effetti diretti nella sfera giuridica del Professor ....., che ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto svoltesi in data 15 e 16 novembre 2009, in qualità di candidato, oltre che di elettore.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** G.P.A. abbigliamento S.p.A.

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Ufficio di Montevarchi

**Fatto**

La G.P.A. abbigliamento S.p.A., già destinataria di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate – ufficio di Montevarchi, emesso sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta all'esito di operazioni di accesso all'abitazione di un altro contribuente, aveva accertato la debenza di maggiori imposte dirette e di maggiore IVA per l'anno 2006, presentava in data 20.10.2009 al predetto ufficio finanziario istanza di accesso al p.v.c. (processo verbale di costatazione) della Guardia di Finanza di S. Giovanni Valdarno del 28/01/2008, descrittivo delle operazioni di accesso all'abitazione del signor ....., richiamato dall'avviso di accertamento in questione, all'istanza della Guardia di Finanza diretta ad ottenere l'autorizzazione al predetto accesso, a fini fiscali, a norma dell'art. 33 del d.p.r. n. 600/73 e dell'art. 52 del d.p.r. n. 633/1972, nonché ad eventuali altri atti collegati e/o connessi a quelli specificamente indicati nell'istanza.

L'istanza veniva giustificata, alla stregua dell'art. 22 della legge n. 241/90, in considerazione della necessità di tutelare una situazione giuridicamente rilevante dell'odierna ricorrente.

Formatosi il silenzio-rifiuto su tale istanza, la G.P.A. abbigliamento S.p.A., con ricorso del 14.12.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesta, ribadendo la necessità della loro acquisizione al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento in questione.

In data 30 dicembre 2009, l'Ufficio di Montevarchi dell'Agenzia delle Entrate inviava una memoria, nella quale si svolgevano argomentazioni a sostegno della tesi dell'infondatezza del ricorso.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non essendo stato notificato al signor ....., pacificamente individuabile come contro interessato fin dalla data di presentazione dell'istanza di accesso.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

**Fatto**

Il signor ....., giudice di pace presso la Sede distaccata di Ostia dell'Ufficio del giudice di pace di Roma dall'anno 2002, in data 30.10.2009 formulava al Ministero della Giustizia formale istanza di accesso agli atti adottati dall'Amministrazione per ovviare alle gravi deficienze dei servizi igienico-sanitari dello stabile che ospita la sede distaccata di Ostia del Giudice di pace di Roma già denunciate dal ricorrente fin dal 17.10.97 ed attestate da un funzionario tecnico del Comune di Roma, nella sua relazione ispettiva dell'8.9.2009.

La richiesta di accesso veniva rigettata con note del 23.11.2009 e del 25.11.2009, con cui l'Amministrazione negava la sussistenza di valide motivazioni atte a giustificare tale istanza e comunque la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente ad accedere ai documenti in questione, non apparendo configurabile, in capo all'odierno ricorrente, una situazione giuridicamente rilevante connessa all'oggetto degli atti richiesti.

In data 11.12.2009, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Si deve convenire con il ricorrente nel ritenere la sussistenza di un suo interesse diretto concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, in ragione della sua pluriennale frequentazione dell'immobile in cui ha sede l'Ufficio di cui è titolare (Giudice di pace assegnato alla sede distaccata di Ostia) e della sua necessità di avere piena contezza degli atti posti in essere dall'Amministrazione per ovviare alle gravi carenze dei servizi igienico-sanitari denunciate dal ricorrente, al fine di tutelare il suo diritto alla salute e per assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento della funzione giudiziaria della quale è investito il ricorrente.

Naturalmente l'accesso spettante al ricorrente non può che essere subordinato alla circostanza che effettivamente l'Amministrazione si sia attivata per porre fine allo stato di cose denunciato dal ricorrente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Associazione .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

**Fatto**

L'associazione ....., con nota del 5.10.2009, rivolgeva al Direttore Generale del Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Soprintendente al Polo Museale di Roma presso lo stesso Ministero un'istanza di accesso al fine di ottenere il rilascio di copia della documentazione relativa alla mostra "I capolavori della Galleria Borghese", organizzata dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed con particolare riferimento alla relazione e/o al progetto scientifico e culturale, all'elenco dei nomi dei curatori ed alla lista delle opere che la Galleria Borghese avrebbe concesso in prestito.

La richiesta era motivata con riferimento alla necessità di dare attuazione al primario scopo statutario dell'associazione volto a tutelare ed a valorizzare il patrimonio culturale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 42/2004 ed all'interesse concreto a conoscere le modalità di concessione in prestito delle opere d'arte della Galleria Borghese per mostre che si sarebbero svolte in Giappone, anche al fine di poter valutare il rispetto di tutte le norme che disciplinano la tutela e la conservazione delle predette opere.

Con nota del 15 ottobre 2009 il Direttore Generale del Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo dell' inammissibilità delle istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazione e della carenza di un'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

In data 28 ottobre 2009 l'Associazione ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 16 novembre 2009 la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea inviava una memoria, nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso, negando che dal provvedimento di autorizzazione ai prestiti per mostre od esposizioni in Italia o all'estero possa derivare un pregiudizio agli interessi rientranti nello scopo dell'associazione ricorrente tale da legittimare una generalizzata richiesta di partecipazione ai relativi procedimenti.

L'Amministrazione richiamava, inoltre, un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine ad un'istanza di accesso presentata dall'associazione ricorrente concernente gli atti relativi all'appalto concorso per gli ascensori del complesso monumentale del Vittoriano, con cui l'avvocatura si era pronunciata in senso favorevole al rigetto dell'istanza.

La Commissione, riunitasi in data 24.11.2009, ritenendo opportuno acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamato dall'Amministrazione nella memoria del 16 novembre 2009, invitava quest'ultima ad inviare alla Commissione il parere di cui in motivazione.

Il Ministero per i Beni e le attività culturali, in data 11.12.2009, inviava alla Commissione il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in questione.

### **Diritto**

Ad avviso della Commissione le argomentazioni svolte dall'Avvocatura Generale dello Stato – a sostegno della tesi secondo la quale l'istanza di accesso avanzata da ....., sulla quale era stato richiesto il parere dell'Avvocatura, non soddisfaceva la condizione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) numero 6 del d.lgs. n. 195/2005 che correla l'informazione ambientale in ordine a siti ed edifici di interesse culturale alla loro influenzabilità dallo stato degli elementi dell'ambiente indicati al punto 1 (aria, acqua, l'atmosfera, il territorio, i siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi e le interazioni tra questi elementi) – sembrano incongruenti in relazione al rigetto dell'istanza di accesso contestato con il presente ricorso, in cui non viene in rilievo la cosiddetta informazione ambientale.

La Commissione, al fine di valutare più approfonditamente la portata giuridica del parere dell'Avvocatura, ravvisa la necessità di acquisire la nota con la quale l'Amministrazione aveva chiesto il parere in questione.

Resta inteso che, nelle more dell'acquisizione di tale parere da parte dell'Amministrazione, il termine per la decisione resta interrotto, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento interno della Commissione.

### **PQM**

La Commissione invita l'Amministrazione ad inviare alla Commissione la nota con la quale l'Amministrazione medesima aveva chiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato inviato in data 11.12.2009. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Segretariato generale della giustizia amministrativa – ufficio affari generali dell'archivio generale e del personale.

**Fatto**

Il signor ....., avendo chiesto in data 5 agosto 2009 il riesame del decreto n. 53/09 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, ex art. 1 comma 1308 della legge n. 296/2006, sedente presso il Consiglio di Stato, ed essendosi visto rigettare tale istanza, con decreto n. 57/2009 adottata dal predetto organo collegiale, con nota del 16 ottobre 2009, inviata al Dirigente del segretariato generale della giustizia amministrativa presso il Consiglio di Stato – Ufficio affari generali dell'archivio generale e del personale, chiedeva informazioni circa le modalità ed i termini della proposizione al magistrato competente per il giudizio dell'esame della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Non essendo stato dato alcun riscontro alla sua istanza, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere le informazioni richieste.

**Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

Il diritto di accesso, esercitabile ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90, ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi, vale a dire rappresentazioni di qualsiasi specie del contenuto di atti, anche interni o non pertinenti ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse (arg. ex art. 22, comma 1, lettere a) e d) della legge n. 241/90).

Nel caso di specie è indubbio che l'istanza del ricorrente abbia ad oggetto mere informazioni non incorporate in alcun documento amministrativo.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

**Fatto**

Il ten. Col. F. spad. (RN) ....., essendo stato valutato, a norma degli articoli 25 e 26 della legge n. 1137/1995, dalla competente Commissione di avanzamento ed avendo conseguito, nell'ambito della graduatoria per l'anno 2009, un determinato punteggio, la cui notifica-comunicazione non gli avrebbe consentito di conoscere le motivazioni poste a fondamento del punteggio attribuitogli, in data 4 novembre 2009 presentava istanza di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite del proprio Comando di appartenenza, a documenti amministrativi relativi alle procedure di avanzamento concernenti i Tenenti Colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in spe degli anni 2000,2001, 2002, 2003,2004,2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

In data 7 dicembre 2009, il ten. Col. ....., avendo ricevuto comunicazione dal proprio Comando di appartenenza dell'invio dell'istanza di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare in data 17 novembre, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, sul rilievo che si fosse formato il silenzio-rigetto sulla sua istanza, a norma dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, per esser trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente riferisce di aver appreso dal suo Comando di appartenenza che l'istanza di accesso è stata inviata alla competente Direzione Generale del Ministero della Difesa in data 17 novembre 2009; si deve ritenere, pertanto, che la stessa istanza sia stata ricevuta dalla predetta Direzione Generale successivamente a tale data.

Posto che il ricorso è stata proposto il 7 dicembre 2009, vale a dire prima del decorso del termine di 30 giorni assegnato all'Amministrazione dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 (il cui *dies a quo* non può non coincidere con il giorno in cui l'istanza di accesso viene ricevuta dall'Amministrazione), per pronunciarsi sull'istanza di accesso, si deve escludere che si sia formato il diniego tacito dell'accesso richiesto dal ricorrente, suscettibile di costituire oggetto di richiesta di riesame alla Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di Catania

**Fatto**

Il signor ....., in data 2 novembre 2009, ha richiesto agli uffici dell' INPS di Catania di potere avere accesso ai seguenti documenti:

- 1) la decisione che autorizzava l' INPS di Catania ad effettuare le trattenute sulla propria pensione;
- 2) la decisione relativa alla propria domanda di ricostituzione documentale del 22 dicembre 2008.

A fondamento della propria istanza, l'istante specificava i seguenti motivi: "ritenevo di avere diritto alla restituzione delle somme che l'INPS mi aveva trattenuto ed ovviamente ad avere pagata la pensione con la relativa maggiorazione sociale come prima che l'INPS effettuasse le citate trattenute".

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, signor ....., il 28 dicembre 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/90, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

L'amministrazione resistente l'11 gennaio 2010 ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione con la quale ha manifestato, anche all'odierno ricorrente, la disponibilità a soddisfare l'istanza di accesso di cui sopra.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Gardone Val Trompia

**Fatto**

La signora ....., ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Gardone Val Trompia, il 7 settembre 2009, di potere avere copia dei cedolini stipendiali emessi nel corso del 2009.

La ricorrente ha specificato di avere dapprima ricevuto dal proprio ex datore di lavoro – Agenzia delle Entrate atto di contestazione di addebiti disciplinari prot. 2009/1728/D/UNL del 13 gennaio 2009, e, dopo, atto di irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso prot. 2007/52626/UDR, di avere impugnato innanzi il competente tribunale. Ha lamentato, inoltre, la ricorrente che l'amministrazione avrebbe illegittimamente trattenuto delle somme dallo stipendio, di non avere ricevuto alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto, di non avere ricevuto somme arretrate; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per approntare una congrua difesa finalizzata al recupero delle eventuali spettanze retributive maturate e non ancora liquidate.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione la ricorrente ha presentato ricorso ed ha chiesto a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti su indicati.

L'amministrazione, con memoria del 27 ottobre, ha comunicato a questa Commissione di non possedere i chiesti documenti atteso che la trasmissione del cedolino delle competenze stipendiali avviene direttamente dal Service Personale Tesoro e che nessuna copia viene spedita alle amministrazioni di appartenenza degli aventi diritto. Comunica, inoltre, l'amministrazione resistente di avere risposto all'istanza della ricorrente in data 21 settembre al recapito indicato dalla stessa ricorrente e presso il quale risulta residente. La risposta dell'amministrazione è stata, tuttavia, recapitata all'ufficio mittente con la dicitura trasferita, poiché i genitori della ricorrente hanno affermato che la figlia non abita più con loro.

Con decisione del 3 novembre 2009, la Commissione, ha invitato l'amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso all'amministrazione che detiene o ha formato i chiesti documenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale "la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato".

Il 24 dicembre 2009, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, la Signora ..... ha trasmesso un ricorso alla scrivente Commissione per chiedere nuovamente l'accesso ai documenti a suo tempo richiesti.

Il 5 gennaio 2010, sia l'Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di Gardone Val Trompia sia l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Brescia 1 hanno trasmesso delle

memorie alla scrivente Commissione, in cui hanno comunicato di avere ottemperato ai propri obblighi, avendo trasmesso all'odierna ricorrente quanto richiesto all'indirizzo dalla stessa comunicato.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gardone Val Trompia

**Fatto**

La signora ....., in data 22 ottobre 2009, ha presentato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gardone Val Trompia un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare che ha condotto al suo licenziamento senza preavviso, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in giudizio.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione interessata, la signora ..... contro tale silenzio-rigetto, il 30 dicembre 2009, mediante fax, ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/90.

Il 5 gennaio 2009, l'amministrazione ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, in cui ha comunicato comunque di avere ottemperato ai propri obblighi, avendo trasmesso all'odierna ricorrente quanto richiesto all'indirizzo dalla stessa comunicato.

**Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gardone Val Trompia

**Fatto**

La signora ....., in data 20 ottobre 2009, ha presentato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gardone Val Trompia un'istanza di accesso ai documenti prodotti nell'ambito del procedimento per l'attribuzione e la materiale consegna dei buoni pasto, maturati e ad essa spettanti, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in giudizio.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione interessata, la signora ..... contro tale silenzio-rigetto, il 31 dicembre 2009, mediante fax, ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/90.

Il 5 gennaio 2009, l'amministrazione ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, in cui ha comunicato comunque di avere ottemperato ai propri obblighi, avendo trasmesso all'odierna ricorrente quanto richiesto all'indirizzo dalla stessa comunicato.

**Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale

**Fatto**

Con decisione del 16 dicembre 2008, la scrivente Commissione ha sospeso la decisione sul ricorso presentato il 24 novembre 2008 dalla signora ....., rilevando la presenza di controinteressati non individuabili al momento della presentazione della domanda di accesso e invitando l'amministrazione resistente a provvedere alla notifica del ricorso stesso a questi ultimi.

La signora ....., il 20 ottobre 2008, infatti, presentava un'istanza all'Agenzia dell'Entrate – Direzione Centrale del Personale volta all'accesso ad alcuni documenti, a suo dire, necessari per “approntare e delineare la propria linea difensiva processuale” e far valere un eventuale eccesso di potere dell'amministrazione nella procedura di mobilità avviata per l'anno 2007 rispetto ad altre procedure di mobilità relative agli anni precedenti e, precisamente, per il quinquennio 2002/2006, a legislazione invariata.

L'odierna ricorrente asseriva una lesione dei propri diritti, poiché non vedendosi riconosciuta la possibilità di cambiare luogo di lavoro, per assistere i propri parenti, mediante l'accesso alla procedura di mobilità avviata dall'Agenzia delle Entrate, con atto del 23 giugno 2008, aveva già proceduto all'impugnazione del relativo bando di concorso e, ad oggi, avrebbe avuto intenzione di procedere alla trasposizione del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato dinanzi al T.A.R. Lazio.

Decorsi trenta giorni, prescritti per legge, e non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla propria istanza, la signora ....., il 24 novembre 2008, presentava ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

Con nota del 21 maggio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente a questa Commissione che, in data 27 gennaio 2009, ha comunicato alla ..... che a dovere adempiere all'obbligo di notifica ai controinteressati debba essere la stessa parte ricorrente ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 /2006.

La signora ....., peraltro, il 23 febbraio 2009, un volta ricevuta tale ultima comunicazione, aveva messo in mora l'amministrazione resistente invitandola ad effettuare la notifica ai controinteressati, così come già prescritto dalla Commissione.

Con decisione del 23 giugno 2009, la Commissione esaminata la suddetta comunicazione dell'amministrazione resistente, l'ha invitata nuovamente ad effettuare la notifica del ricorso in questione ai controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale, con nota del 10 agosto 2009, ha comunicato alla Commissione che “nella fattispecie in esame non sussiste... l'individuabilità dei controinteressati” e dunque il conseguente obbligo di notifica a carico della stessa amministrazione.

Tuttavia, successivamente sempre l’Agenzia delle Entrate nella stessa nota ha reso noto di avere “comunque trasmesso alla Dott.ssa ..... un elenco completo dei nominativi dei controinteressati, munito dell’indicazione del relativo ufficio di appartenenza” in modo da consentirle “come le impone la norma” di provvedere direttamente alla notifica, nel caso in cui dovesse “insistere nel coltivare il ricorso in oggetto”.

La Commissione, con decisione del 13 ottobre 2009, a fronte del nuovo ricorso presentato dalla signora ....., per la seconda volta ha invitato l’amministrazione resistente ad effettuare la notifica del ricorso in questione ai controinteressati, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

L’amministrazione resistente non ha accolto l’invito formulato dalla scrivente Commissione e ha ribadito, con una memoria dell’11 dicembre 2009, la propria posizione di diniego rispetto all’istanza formulata dalla signora .....

Pertanto, quest’ultima il 24 dicembre 2009 ha presentato un nuovo ricorso contro tale ulteriore diniego, rinnovando il soddisfacimento delle richieste di accesso a suo tempo avanzate.

### **Diritto**

La Commissione relativamente al caso di specie riscontra la mancanza della sussistenza di un nuovo comportamento del soggetto che detiene i documenti richiesti avverso cui la signora ..... possa presentare un ulteriore ricorso.

L’amministrazione resistente, nella memoria depositata, infatti non fa che ribadire la propria posizione di diniego, evidenziando tra l’altro – a sostegno del mancato interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente rispetto all’abnorme mole di documenti richiesti – che la stessa non è più legata da alcun rapporto lavorativo con l’amministrazione in questione, essendo stata licenziata nel maggio del 2009.

Ritiene la Commissione che l’avvenuto licenziamento della ricorrente non faccia venir meno l’interesse all’accesso, sia sotto il profilo dell’interesse morale che sotto quello dell’interesse economico ad eventuali azioni risarcitorie.

Peraltro, la Commissione, attesi i limiti alle sue attribuzioni posti dall’art. 27 della legge n. 241/90, non può che fare presente che l’interessata può ormai far valere le proprie ragioni solo dinanzi al T.A.R. e si riserva di segnalare l’accaduto in sede di relazione annuale per le valutazioni di competenza.

### **PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Radio XXX S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico  
e nei confronti di

**Controinteressato:** YYY Radio S.r.l.

**Fatto**

Radio XXX S.r.l., tramite il proprio legale, in data 5 novembre 2009, ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lazio “di conoscere, ai sensi della legge n. 241/90 se lo spostamento del sito di trasmissione da Monte Gennaro a Rocca di Papa fosse avvenuto con (ed eventualmente la revoca) o senza (ed eventualmente di perseguire l’illegittima attività di YYY Radio S.r.l. e riportare immediatamente l’impianto nei parametri concordati) preventiva autorizzazione del Ministero della Comunicazione; di avere copia dell’eventuale autorizzazione del Ministero della comunicazione allo spostamento”.

A fondamento della suddetta istanza, la società interessata ha asserito la necessità di difendere i propri diritti, stante la comparsa di nuove e gravi interferenze sulla ricezione dei programmi da essa irradiati legittimamente sulla frequenza disturbata dallo spostamento dell’impianto effettuato da YYY Radio S.r.l.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, Radio XXX S.r.l., tramite il proprio legale, il 30 dicembre 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, L. n. 241/90, avverso il silenzio-rigetto dell’istanza formulata.

L’amministrazione resistente l’8 gennaio 2010 ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione con la quale ha manifestato, anche all’odierno ricorrente, la disponibilità a soddisfare l’istanza di accesso di cui sopra.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia del Territorio di Catanzaro – Direzione Regionale della Calabria e Direzione Centrale Audit

**Fatto**

Il signor ....., in data 17 novembre 2009, ha richiesto all'Agenzia del Territorio di Catanzaro – Direzione Regionale della Calabria e Direzione Centrale Audit di potere avere copia delle deduzioni prodotte dall'Agenzia del Territorio di Catanzaro “sulla determinazione della rendita catastale attribuita al complesso alberghiero della ditta .....” comunicate alla Direzione Regionale della Calabria ed alla Direzione Centrale Audit, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, essendo pendente innanzi al giudice civile un causa con la ditta in questione per l'erroneo accatastamento del medesimo complesso.

Con note del 22 e 23 dicembre 2009, l'Agenzia del Territorio di Catanzaro ha negato il richiesto accesso al signor ....., evidenziando che “è parso opportuno non dare evidenza esterna ad atti costituenti corrispondenza nell'ambito dell'Agenzia in merito ai quali per altro si è in attesa del relativo parere”.

Contro tale diniego, il signor ....., il 28 dicembre 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/90, ed ha integrato lo stesso con ulteriore documentazione in data 30 dicembre 2009.

**Diritto**

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Lo stesso articolo 22, al comma 1, lett. d), definisce poi "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Pertanto, la Commissione ritiene che il signor ..... abbia diritto ad avere l'accesso ai documenti richiesti, eventualmente anche al termine del procedimento cui afferisce il documento richiesto. Dal diniego opposto da parte dell'amministrazione resistente si evince, infatti, che rispetto alle deduzioni di cui vorrebbe avere copia il ricorrente, la stessa amministrazione sia ancora in attesa di un parere, che potrebbe essere determinante per la conclusione del relativo procedimento.

#### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.